

## **Cass., civ. sez. II, del 2 febbraio 2016, n. 1986**

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che i contratti di compravendita relativi all'immobile di cui al mappale 338 integrassero gli estremi di una donazione indiretta perché non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti e, soprattutto, del fatto che negli stessi atti di acquisto mai si menziona che i soldi sono stati dati dal padre.

In particolare nel caso in esame le scritture prodotte dal G sarebbero in grado di escludere la prova testimoniale perché non potrebbe confutare il contenuto di un documento scritto. Per altro, sempre secondo il ricorrente, non sarebbe possibile richiamare la prova presuntiva perché questa non sarebbe ammessa nei casi in cui sarebbe esclusa l'ammissibilità della prova documentate e sia perché nel caso in esame, comunque, non sussisterebbe gli elementi della donazione indiretta che sono pur sempre quello dello spirito di liberalità e dell'arricchimento altrui. Piuttosto, chiarisce ancora il ricorrente, la realtà sarebbe che il sig. G ha acquistato la proprietà intera dell'immobile di cui al mappale 338 con ben due atti di compravendita.

### 1.1. Il motivo è infondato.

Come ha avuto modo di precisare la Corte distrettuale richiamando un orientamento di questa Corte di cassazione (sent. N. 4015 del 2004), che qui si intende confermare – nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

A sua volta, la Corte distrettuale si è preoccupata di specificare che la prova testimoniale, che come abbiamo finito di dire era ammissibile, aveva evidenziato che il prezzo del bene acquistato dal figlio G era stato corrisposto dal padre E con spirito di liberalità, tanto è vero che dall'istruttoria non erano emersi elementi idonei a reputare dovuto o doveroso l'esborso effettuato dal padre.

Sicché, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la Corte ha adeguatamente chiarito che nel caso in esame ricorrevano tutti gli elementi necessari (lo "spirito di liberalità" dato che il pagamento del prezzo della compravendita dell'immobile di cui si dice, era stato effettuato dal padre, "l'arricchimento" del figlio con correlativa depauperamento del donante) per identificare un contratto di donazione indiretta.

Né risulta, e lo stesso ricorrente, neppure in questa sede, indica la prova, e/o un indizio di prova, che il corrispettivo della compravendita, di cui si dice, fosse stato corrisposto dall'interessato e/o che l'esborso effettuato dal padre fosse dovuto oppure non diretto all'acquisto del bene di cui si dice Come è stato detto d' questa Corte in altra occasione sent.

N. 17604 del 04/09/2015): l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure (come sembra sia avvenuto nel caso in esame), mediante il versamento diretto dell'importo al venditore.

Pertanto, a fronte delle corrette valutazioni della Corte distrettuale, prive di vizi logici o giuridici e, soprattutto, coerenti con il materiale probatorio acquisito in giudizio, il ricorrente contrappone le proprie, ma, della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e/o con le proprie valutazioni.